

## **Agenzia delle Entrate, “Bonus mobili valido anche per i lavori iniziati nel 2017”**



[bonus23423.jpg](#) Per fare maggiore chiarezza sul Bonus Mobili, la detrazione del 50% sull’acquisto di arredi, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcune domande frequenti. Il bonus è stato confermato anche per il 2017, limitatamente, però, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016.

### **È possibile usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici in relazione a un intervento di ristrutturazione che avrà inizio nel 2017?**

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), limitatamente agli interventi iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, spetta anche una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nel 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (articolo 16, comma 2, DL 63/2013). La detrazione, inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2017 dalla Legge 232/2016 che, per il 2017, ha limitato il beneficio agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio eseguiti nel 2016 e nel 2017. Pertanto, è possibile usufruire della detrazione anche con riferimento a un intervento di recupero edilizio iniziato nel 2017.

## **Posso usufruire del bonus arredi se l'acquisto è avvenuto prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione?**

Il presupposto per la fruizione della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è costituito dalla effettuazione di interventi di recupero edilizio sull'immobile al cui arredo gli stessi sono destinati (articolo 16, comma 2, DL 63/2013). In altri termini, il legislatore ha inteso agevolare gli acquisti diretti al completamento dell'arredo dell'immobile oggetto dei lavori.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, è possibile che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione, però, che i lavori edilizi siano stati già avviati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione (Circolare 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.3).

## **La sostituzione della caldaia consente di beneficiare del bonus arredi?**

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ammessi alla detrazione del 50%, costituiscono presupposto per l'accesso al 'bonus mobili', a patto che si tratti quanto meno di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti su singole unità immobiliari abitative. Gli interventi finalizzati al risparmio energetico (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir) e, in particolare, quelli che utilizzano fonti rinnovabili di energia, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (articolo 123, comma 1, Dpr 380/2001). Negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria, tenendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirci componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell'innovazione e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria. Quindi, la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di 'manutenzione straordinaria', consente l'accesso al bonus mobili, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell'ambito della lettera h) del citato articolo 16-bis (Circolare 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.5).

## **Per beneficiare del bonus mobili è possibile pagare con bonifico ordinario?**

I pagamenti devono essere effettuati con carta di debito o di credito ovvero con bonifico ordinario, bancario o postale; non è, quindi, necessario utilizzare quello appositamente predisposto da banche e poste per le spese di ristrutturazione edilizia.

## **Il bonus mobili per giovani coppie è cumulabile con il bonus mobili ed elettrodomestici?**

Per espressa previsione normativa, la detrazione prevista a favore delle giovani coppie costituenti un nucleo familiare, acquirenti di un immobile da adibire ad abitazione principale, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo dell'abitazione stessa, non è cumulabile con quella relativa all'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 1, comma 75, ultimo periodo, Legge 208/2015).

## **Io e la mia compagna nel 2016 abbiamo comprato casa. Non essendo sposati, come possiamo attestare il requisito della convivenza per beneficiare del bonus mobili per giovani coppie?**

Anche le giovani coppie conviventi more uxorio (in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni), acquirenti di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, hanno diritto, al ricorrere di tutte le condizioni richieste dalla legge, alla detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima abitazione. L'agevolazione spetta per le spese effettuate nel 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro.

Per le giovani coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi del Dpr 445/2000 (Circolare 7/E del 31 marzo 2016, paragrafo 2).